



miò che il personale interessato avrebbe dovuto corrispondere in relazione al maggiore contributo di previdenza.

Il Comitato rinviò al Consiglio con parere favorevole sulla proposta di estensione, riservando all'esame del Consiglio stesso la questione del ricupero della quota di premio dovuta dal personale.

6°) - Applicata Maria Hunz

Il Direttore Generale espone che nel gennaio s.a. la Vice Direzione di Milano comunicò di aver licenziata la 1ª Applicata Sig. na Maria Hunz, addetta all'Ispektorato Regionale per la Venezia Giulia per scarso rendimento ed abituale negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio, a norma dell'art. 41 - comma c) del Contratto Collettivo di Lavoro, con effetto dal 1º febbraio 1946.

Tale provvedimento fu ratificato dall'On. Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 1946.

La Sig. na Hunz, in data 8 agosto u.s., impugnò il provvedimento adottato nei suoi riguardi mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Commissione del Personale a seguito di un esposto diretto dalla Sig. na Hunz al Consiglio di Amministrazione ha riesaminato la posizione della suddetta impiegata ed ha ritenuto che le mancate discipline commesse dalla stessa effettivamente non sono